

Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili

(Legge sui disabili, LDis)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8 capoverso 4, 87, 92 capoverso 1 e 112 capoverso 6 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Scopo della presente legge è ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili.

² La legge crea le condizioni quadro affinché i disabili possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e un perfezionamento ed esercitare un'attività lucrativa.

Art. 2 Definizioni

¹ Ai sensi della presente legge per *disabile* s'intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa.

² Vi è *svantaggio* quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili.

³ Vi è *svantaggio nell'accesso* a una *costruzione*, a un *impianto*, a un *alloggio*, a un'*infrastruttura* o a un *veicolo dei trasporti pubblici*, quando questi sono concepiti in modo tale che l'accesso da parte dei disabili risulti impossibile o difficile.

⁴ Vi è *svantaggio nel fruire* di una *prestazione* quando l'accesso a quest'ultima è impossibile o difficile per i disabili.

¹ RS 101

² FF 2001 1477

⁵ Come *rinnovo* s'intendono la rinnovazione, la trasformazione o il cambiamento di destinazione di edifici e impianti qualora le spese totali di questi lavori siano superiori al 40 per cento del valore a nuovo dell'edificio o dell'impianto.

Art. 3 Campo d'applicazione

La presente legge si applica:

- a. alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- b. alle infrastrutture (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d'emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico che sono gestiti dai trasporti pubblici e che sottostanno a una delle seguenti leggi:
 1. legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie,
 2. legge federale del 20 marzo 1998⁴ sulle Ferrovie federali svizzere,
 3. legge federale del 18 giugno 1993⁵ sul trasporto viaggiatori ad eccezione delle sciovie, seggiovie e cabinovie con meno di 9 posti per elemento di trasporto,
 4. legge federale del 29 marzo 1950⁶ sulle imprese filoviarie,
 5. legge federale del 3 ottobre 1975⁷ sulla navigazione interna, o
 6. legge federale del 21 dicembre 1948⁸ sulla navigazione aerea;
- c. agli immobili d'abitazione con più di otto unità abitative, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- d. agli edifici con più di 50 posti di lavoro, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- e. alle prestazioni accessibili al pubblico fornite da privati, dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), da altre imprese concessionarie e dagli enti pubblici;
- f. ai rapporti di lavoro secondo la legge del 24 marzo 2000⁹ sul personale federale.

Art. 4 Rapporto con il diritto cantonale

La presente legge non preclude ai Cantoni l'adozione di disposizioni più favorevoli ai disabili.

³ RS 742.101

⁴ RS 742.31

⁵ RS 744.10

⁶ RS 744.21

⁷ RS 747.201

⁸ RS 748.0

⁹ RS 172.220.1 (RU 2001 894)

Sezione 2: Eliminazione di svantaggi

Art. 5 Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni

¹ La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, eliminare o compensare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disabili.

² I provvedimenti adeguati destinati a compensare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili non infrangono l'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale.

Art. 6 Prestazioni di privati

I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.

Art. 7 Diritti soggettivi

¹ Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che il proprietario elimini lo svantaggio.

² Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 a causa delle FFS, di un'altra impresa concessionaria o di un ente pubblico può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che il fornitore della prestazione elimini lo svantaggio.

³ Chi è discriminato ai sensi dell'articolo 6 può chiedere al giudice il versamento di un'indennità.

Art. 8 Proporzionalità

¹ Il giudice o l'autorità amministrativa non ordina l'eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato rispetto:

- a. ai costi che ne risultano;
- b. agli interessi della protezione dell'ambiente o della protezione della natura e del paesaggio;
- c. agli interessi della sicurezza del traffico o dell'esercizio.

² Nel ponderare gli interessi di cui al capoverso 1 il giudice o l'autorità amministrativa considera i termini per l'adeguamento dei trasporti pubblici (art. 16); tiene pure conto della concezione del versamento di aiuti finanziari (art. 17 cpv. 3) e dei conseguenti piani d'esercizio e d'investimento elaborati dalle imprese dei trasporti pubblici.

³ Quando non ordina l'eliminazione dello svantaggio secondo il capoverso 1, il giudice o l'autorità amministrativa obbliga le FFS, l'impresa concessionaria o l'ente pubblico chiamati in causa a prevedere un'adeguata soluzione alternativa.

⁴ Il giudice fissa l'indennità prevista all'articolo 7 capoverso 3, considerando le circostanze, la gravità della discriminazione e il valore della prestazione in questione. L'indennità è di 5000 franchi al massimo.

Sezione 3: Disposizioni speciali concernenti la Confederazione

Art. 9 Provvedimenti nel settore del personale

¹ In quanto datore di lavoro, la Confederazione si adopera con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili pari opportunità. Adotta i provvedimenti necessari all'attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell'assunzione di personale.

² Il capoverso 1 si applica ai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge del 24 marzo 2000¹⁰ sul personale federale.

Art. 10 Prescrizioni sulle norme tecniche

¹ Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esigenze, il Consiglio federale emana per le FFS e per altre imprese che necessitano di una concessione federale, prescrizioni relative alla concezione:

- a. delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli aeroporti;
- b. dei sistemi di comunicazione e dei sistemi di emissione dei biglietti;
- c. dei veicoli.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sui provvedimenti da adottare in favore dei disabili nelle costruzioni e negli impianti costruiti o sussidiati dalla Confederazione.

³ Le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguate periodicamente all'evoluzione della tecnica. Il Consiglio federale può dichiarare vincolanti norme tecniche o altre regole stabilite da organizzazioni private.

⁴ Possono essere emanate prescrizioni differenti a seconda che concernano costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti o veicoli, nuovi o già esistenti.

Art. 11 Diritto di ricorso delle organizzazioni d'aiuto ai disabili

¹ Possono interporre ricorso per eliminare uno svantaggio anche le organizzazioni d'aiuto ai disabili attive a livello nazionale, purché siano state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso. Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

² Il diritto di ricorso è dato contro le decisioni delle autorità federali relative all'approvazione di piani e all'ammissione o esame di veicoli secondo:

¹⁰ RS 172.220.1 (RU 2001 894)

- a. l'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹¹ sulla circolazione stradale;
- b. gli articoli 18 e 18w della legge federale del 20 dicembre 1957¹² sulle ferrovie;
- c. gli articoli 11 e 13 della legge federale del 29 marzo 1950¹³ sulle imprese filoviarie;
- d. l'articolo 8 della legge federale del 3 ottobre 1975¹⁴ sulla navigazione interna;
- e. l'articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 1948¹⁵ sulla navigazione aerea;
- f. l'articolo 27 dell'ordinanza sugli impianti di trasporto a fune, del 10 marzo 1986¹⁶.

³ Il diritto di ricorso è dato inoltre contro le decisioni delle autorità federali relative al rilascio di una concessione in virtù:

- a. degli articoli 28 e 30 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea;
- b. dell'articolo 14 della legge del 30 aprile 1997¹⁷ sulle telecomunicazioni;
- c. dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991¹⁸ sulla radiotelevisione.

⁴ L'autorità federale comunica alle organizzazioni d'aiuto ai disabili, mediante notifica scritta o mediante pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo di pubblicazione ufficiale del Cantone, le decisioni di cui ai capoversi 2 e 3 che rivestono un interesse per i disabili. L'organizzazione che non ha interposto ricorso può intervenire soltanto come parte nell'ulteriore fase procedurale qualora la decisione sia modificata a scapito dei disabili.

⁵ Se prima della decisione si è svolta una procedura d'opposizione, l'organizzazione è legittimata al ricorso soltanto se ha partecipato a detta procedura in qualità di parte. In tal caso la domanda va comunicata conformemente al capoverso 4.

Art. 12 Programmi d'integrazione dei disabili

¹ La Confederazione può attuare programmi volti a migliorare l'integrazione dei disabili nella società.

11 RS 741.01
12 RS 742.101
13 RS 744.21
14 RS 747.201
15 RS 748.0
16 RS 743.12
17 RS 784.10
18 RS 784.40

² Tali programmi concernono segnatamente i seguenti settori:

- a. la formazione;
- b. l'attività professionale;
- c. l'alloggio;
- d. il trasporto di passeggeri;
- e. la cultura;
- f. lo sport.

³ La Confederazione può partecipare ai programmi di organizzazioni attive a livello nazionale o di una regione linguistica, in particolare con aiuti finanziari.

Art. 13 Informazione, consulenza e valutazione dei risultati

¹ La Confederazione può svolgere campagne d'informazione volte a sensibilizzare la popolazione sugli svantaggi nei confronti dei disabili e sui problemi d'integrazione che ne risultano e intesi a presentare alle cerchie interessate i vari provvedimenti atti a porvi rimedio.

² Può fornire consulenza a privati e ad autorità e destinar loro raccomandazioni.

³ Valuta l'impatto dei provvedimenti che ha adottato in favore dell'integrazione dei disabili. Può inoltre valutare le ripercussioni dei provvedimenti presi in questo ambito dagli altri enti pubblici o da privati.

Sezione 4: Disposizioni speciali concernenti i Cantoni

Art. 14

¹ I Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche.

² Rendono segnatamente possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione, e alle persone loro particolarmente vicine, l'apprendimento di un'adeguata tecnica di comunicazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente è modificato conformemente all'allegato.

Art. 16 Termini per l'adeguamento dei trasporti pubblici

¹ Le costruzioni e impianti esistenti così come i veicoli dei trasporti pubblici devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² I sistemi di comunicazione e i sistemi di emissione dei biglietti devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ Durante i termini di adeguamento ai sensi dei capoversi 1 e 2, le imprese dei trasporti pubblici possono esigere che vengano considerati i loro piani d'esercizio e d'investimento basati sulla concezione per il versamento di aiuti finanziari (art. 17 cpv. 3).

Art. 17 Aiuti finanziari

¹ Nell'ambito delle loro rispettive competenze sul finanziamento dei trasporti pubblici, la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari per i provvedimenti secondo l'articolo 16.

² La Confederazione fissa un limite di spesa per un periodo di 20 anni.

³ Il Consiglio federale definisce segnatamente le priorità, le condizioni e i tassi applicabili agli aiuti federali.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁹ sull'imposta federale diretta

Art. 33 cpv. 1 lett. h^{bis} (nuova)

¹ Sono dedotti dai proventi:

h^{bis}. in ragione dei due terzi le spese definite alla lettera h, quando tali spese sono sopportate da un disabile ai sensi della legge del ...²⁰ sui disabili e superano l'8 per cento dei proventi imponibili; se le spese di cui sopra superano il 10 per cento dei proventi imponibili sono interamente deducibili;

2. Legge federale del 14 dicembre 1990²¹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 2 lett. h

² Sono deduzioni generali:

h. le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale; per i disabili ai sensi della legge del ...²² sui disabili, la franchigia è abolita completamente quando tali spese superano una percentuale dei proventi determinanti, fissata dal diritto cantonale;

3. Legge federale del 19 dicembre 1958²³ sulla circolazione stradale

Art. 8 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

² ...Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili.

¹⁹ RS **642.11**

²⁰ RS ...; RU ... (FF **2001** 1601)

²¹ RS **642.14**

²² RS ...; RU ... (FF **2001** 1601)

²³ RS **741.01**

4. Legge del 30 aprile 1997²⁴ sulle telecomunicazioni

Art. 16 cpv. 1 lett. e e cpv. 1^{bis} (nuovo)

¹ Nella sua zona di concessione, il concessionario del servizio universale assicura le seguenti prestazioni che devono rispondere alle esigenze tecniche più recenti e alla domanda del mercato:

e. *abrogata*

^{1bis} Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in tutto il Paese in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che sotto il profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. A tal fine il concessionario del servizio universale provvede segnatamente a:

- a. equipaggiare, come regola generale, i telefoni pubblici in modo conforme alle esigenze dei disabili sensoriali e di quelli con mobilità ridotta;
- b. mettere a disposizione degli audiolesi un servizio di trascrizione;
- c. mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d'informazione e di commutazione.

2604